



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO

La Corte, composta da

Dott.ssa Giuliana MELANDRI

Presidente

Dott. Paolo VIARENGO

Consigliere relatore

Dott.ssa Caterina BAISI

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sull'appello proposto da:

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Genova, Piazza della Vittoria, 6r, presso l'Ufficio legale distrettuale, rappresentato e difeso dall'Avv. Christian Lo Scalzo per procura generale alle liti del 21.7.2015, Rep. n. 80974, a rogito del Dott. Paolo Castellini, Notaio in Roma

Appellante

CONTRO

DEIANA Anna Maria, GIOVANNONE Andrea e RETTAGLIATA Chiara, elettivamente domiciliati in Genova Via Caffa n. 11/P, presso e nello studio dell'Avv. Giovanni Lo Cigno, che li assiste, rappresenta e difende in virtù di mandato in atti

Appellati ed appellanti incidentali

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Per l'appellante: “*VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO contrariis reiectis in riforma della sentenza impugnata - ritenere e dichiarare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 d.P.R. n. 639/70,*

l'inammissibilità della domanda avversaria; inammissibile, in subordine, per intervenuto giudicato esterno. Con vittoria di competenze legali.”

Per gli appellati: “Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita 1. in via pregiudiziale/preliminare, dichiarare l'appello inammissibile ex artt. 345 comma 2 e 3 cpc e art. 348 bis cpc, stante l'intervenuta decadenza dell'appellante dalle eccezioni e produzioni in quanto non rilevabili d'ufficio, confermando la sentenza di primo grado; 2. in via principale e nel merito rigettare ogni domanda formulata da parte ricorrente in appello per i motivi esposti e con la miglior formula, le domande tutte in via principale e subordinata proposte dall'appellante, confermando integralmente l'impugnata riguardo il diritto accertato e dichiarato a favore degli odierni appellati di ricevere le somme maturate nei confronti di INPS per effetto della condanna 3. In via istruttoria Si insta in via strettamente subordinata affinché Codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ove del caso e se lo ritenesse necessario ai fini della decisione voglia disporre l'audizione dei testi già indicati nel Ricorso introduttivo di primo grado sui fatti di cui in narrativa dal n. 1 al n. 17 *dell'atto introduttivo di primo grado, da aversi qui ritrascritti e preceduti da “E' vero che” senza inversione dell'onere*, nonché prova contraria sugli eventuali capitoli di controparte. Si indicano a testi i Signori Luisa Cavallaro, res.te in Rapallo, Benedetto Lo pane, Massimo Bagnai, Paola Ceriani, tutti res.ti in Genova 4. In via incidentale Nella denegata e non creduta ipotesi di ammissibilità dell'appello e delle produzioni allegate all'atto, riformare in via parziale la sentenza impugnata mediante integrazione della stessa sulla base della domanda risarcitoria di tutti gli allora ricorrenti: come richiesto già in primo grado la condotta dannosa dell'Ente ledeva comunque i diritti di tutti i lavoratori odierni appellati, i quali hanno tutti il pieno e legittimo diritto al risarcimento del danno inteso come riparatorio per la condotta pregiudizievole subita dall'Ente Previdenziale
Con vittoria di spese e onorari.”

FATTO E DIRITTO

Con ricorso al Tribunale di Genova in data 9 agosto 2021, i signori Anna Maria Deiana, Andrea Giovannone e Chiara Rettagliata, hanno chiesto l'accertamento del loro diritto ad ottenere, dal Fondo di Garanzia INPS, il TFR maturato per ognuno di loro fino al giorno 8 maggio 2018, nonché stante l'illegittima condotta tenuta dall'Istituto, l'accertamento del loro diritto al risarcimento del

danno e la conseguente condanna dell'INPS a corrispondere a tale titolo l'importo complessivo di € 68.076,88, pari alle somme che avrebbero dovuto percepire.

L'INPS, nonostante la rituale notifica del ricorso, non si è costituito in giudizio.

Il Tribunale ha accolto il ricorso, condannando l'INPS, per le somme maturate a titolo di TFR di competenza del Fondo di Garanzia, al versamento di € 20.763,37 in favore della signora Deiana e di € 27.169,47 a favore del signor Giovannone, mentre veniva riconosciuta, a titolo di risarcimento del danno, la somma di € 20.144,04 in favore della signora Rettagliata.

Con ricorso in appello l'INPS ha impugnato la sentenza.

L'Istituto ha osservato che ai sensi dell'art. 47, comma 3, d.P.R. n. 639/70, per le controversie in materia di prestazioni della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, l'azione giudiziaria andava proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunciata dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronuncia della predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.

La decadenza era intervenuta rispetto a tutti e tre gli appellati, come si poteva evincere dai documenti prodotti dagli stessi in primo grado: per la signora Deiana ed il signor Giovannone (domanda amministrativa 13.11.2018 respinta 14.1.2019, ricorso amministrativo 14.2.2019, formazione silenzio rigetto 15.5.2019) (compresa la sospensione COVID dal 23 febbraio al primo giugno 2020) al 23.8.2020; mentre per la signora Rettagliata (domanda amministrativa 28.10.2018, respinta 4.12.2018 ricorso amministrativo 13.2.2019, formazione silenzio rigetto 14.5.2019) (compresa la sospensione COVID dal 23 febbraio al primo giugno 2020) al 22.8.2020.

L'Istituto appellante ha altresì aggiunto che l'introduzione del giudizio, rg n. 3063/19, ad opera dell'ex datore di lavoro degli appellati, non poteva essere idonea ad impedire l'effetto decadenziale e che l'intervento dei lavoratori in quel procedimento, avvenuto il 14.10.2020, risultava inesorabilmente tardivo, con conseguente decadenza dall'azione giudiziaria e dal diritto azionato.

Secondo l'Istituto buona fede e correttezza non potevano invocarsi, non solo perché non era stato provato alcun danno, ma soprattutto perché vi era un preciso onere a carico degli appellanti a pena

di decadenza, onere che andava assolto utilizzando la normale diligenza a prescindere dagli sviluppi della fase amministrativa. La decadenza poteva essere evitata con la proposizione della domanda giudiziale; pertanto, la responsabilità per l'estinzione del diritto, non poteva essere traslata in capo all'ente sotto forma di domanda di risarcimento del danno per equivalente.

La stessa giurisprudenza di legittimità aveva escluso che si potesse accedere ad una prestazione previdenziale per la quale si era compiuta la decadenza prevista dall'art. 47 d.P.R. n. 696/70, svolgendo un'azione contro la discriminazione (che era, per l'appunto, un'azione di risarcimento del danno per equivalente – cfr. Cass. n. 25400/21), ed aveva negato al lavoratore, che non aveva impugnato nel termine di decadenza il licenziamento, il diritto di conseguire il risarcimento del danno: la decadenza, infatti, impediva al lavoratore di richiedere il risarcimento del danno anche secondo le norme codicistiche ordinarie (Cass. n. 9827/21).

L'Istituto ha ancora osservato che il precedente predetto giudizio in cui erano intervenuti gli odierni appellati, si era concluso con la declaratoria di cessazione della materia del contendere, ma solo in ordine alle quote di TFR a carico del Fondo di tesoreria, mentre nulla era stato deciso invece in ordine alle quote di TFR a carico del Fondo di garanzia. Tale omessa decisione su una delle due domande dedotte in causa, avrebbe potuto costituire, secondo l'INPS, motivo di gravame che tuttavia non era stato mai proposto, pertanto la sentenza era passata in giudicato coprendo il dedotto e il deducibile, con la conseguenza che essendo stata svolta, nel presente giudizio, identica domanda, andava considerata inammissibile per intervenuto giudicato esterno.

Si sono costituiti gli appellati, eccependo in via pregiudiziale l'inammissibilità dell'appello, ai sensi dell'art. 345 cpc per la proposizione di eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio e per la proposizione di nuovi mezzi di prova, nonché ai sensi dell'art. 348 bis cpc per assenza di qualsivoglia ragionevole probabilità di accoglimento.

Gli appellati hanno ribadito comunque che le domande da loro avanzate in primo grado erano di natura risarcitoria per negligenza dell'INPS, quindi lo stesso Istituto non poteva in appello allegare una presunta differente qualificazione delle pretese, bensì avrebbe potuto e dovuto formulare le sue contestazioni in primo grado, senza incorrere nelle decadenze in cui invece incorre in appello.

Relativamente all'eccezione di decadenza ex art. 47 D.P.R. 639/1970, gli appellati hanno osservato di aver interrotto il termine decadenziale con il loro intervento volontario ex art. 102 cpc nell'ambito della causa n. 3063/2019, peraltro conclusa per cessata materia stante il pagamento delle somme richieste con riguardo al Fondo di Tesoreria.

Nell'ipotesi che la Corte ritenesse ammissibile l'appello, gli appellati Anna Maria Deiana e Andrea Giovannone hanno formulato appello incidentale, chiedendo la riforma parziale della sentenza impugnata nella parte in cui non precisava che le somme a loro riconosciute erano dovute a titolo risarcitorio, sulla base della domanda formulata in ricorso introduttivo ex art. 414 cpc e per il cui effetto chiedevano la condanna a tale titolo dell'INPS. Infatti con l'atto di primo grado era stato richiesto per tutti i lavoratori ricorrenti il risarcimento del danno per illecita condotta dell'Istituto previdenziale che aveva cagionato l'impossibilità di ottenere il pagamento del TFR maturato e il cui pagamento, stante l'insolvenza del datore di lavoro, risultava a carico del Fondo di Garanzia.

Questa Corte ha disposto la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte, note depositate dalle parti, con conferma delle rispettive conclusioni.

.*.*..

Questo collegio ritiene che l'appello principale debba essere accolto.

In via preliminare, si deve respingere la richiesta degli appellati di dichiarare inammissibile l'appello, ai sensi dell'art. 345 c.p.c. per la proposizione di eccezioni nuove non rilevabili d'ufficio.

In realtà, l'eccezione di decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 3, d.P.R. n. 639 del 1970, è rilevabile d'ufficio, come pacificamente riconosciuto dalla univoca e consolidata giurisprudenza della Suprema Corte.

Tra le altre, si può richiamare la sentenza della Corte di Cassazione, sezione lavoro, n. 24461 del 2017, secondo cui "... la decadenza prevista dal D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47 nel testo di cui al D.L. n. 384 del 1992, art. 4, comma 1, conv. con modif. in L. n. 438 del 1992, che sanziona la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a diverse fasi del procedimento *amministrativo, dell'azione giudiziaria diretta al riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, è dettata a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza dei provvedimenti concernenti l'erogazione di spese gravanti sui bilanci pubblici, sicché è sottratta*

alla disponibilità della parte, ed è rilevabile d'ufficio – salvo il limite del giudicato – in ogni stato e grado del giudizio ed opponibile, anche tardivamente, dall'istituto previdenziale (cfr., da ultimo, Cass., 29 febbraio 2016, n. 3990);”.

Infondata anche l'ulteriore argomentazione sul punto degli appellati, relativa alla necessità, anche in tema di eccezioni rilevabili d'ufficio, della presenza agli atti degli elementi sottesi all'eccezione.

Anche alla luce della decisione della Suprema Corte segnalata dagli appellati a sostegno della propria tesi, si può ricavare la legittimità, nel caso in esame, della stessa eccezione di decadenza.

In questo senso, sempre la sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36353 del 2021, ha precisato *“Questa S.C. ha già reiteratamente affermato che “il rilievo d'ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione della parte ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che risultino documentate “ex actis”, in quanto il regime delle eccezioni si pone in funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d'ufficio fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le eccezioni in senso stretto” (Cass. S.U., 7 maggio 2013, n. 10531 e, poi, Cass. 31 ottobre 2018, n. 27998).*

In tale affermazione è peraltro indirettamente individuato anche il perimetro entro cui la rilevazione d'ufficio è consentita.

Lo svincolo rispetto alle preclusioni è infatti condizionato all'emersione, dal materiale processuale già esistente, di fatti che siano idonei ad integrare il profilo a rilievo officioso, dovendosi affermare che il potere-dovere di rilevazione officiosa di un'eccezione in senso lato si misura sull'ambito dei fatti legalmente acquisiti al processo nel momento in cui tale rilievo deve avere corso.

La rilevabilità d'ufficio manifesta, infatti, la possibilità che il giudice (o la parte, sollecitando la corrispondente questione) attribuisca significatività giuridica ad una circostanza che, pur acquisita al processo (attraverso affermazioni pregresse di parte, produzioni o qualunque incumbente istruttorio legalmente svolto), non sia stata giuridicamente valorizzata dalle parti (espressamente o comunque in modo inequivoco) entro i termini preclusivi che caratterizzano le attività destinate a individuare i fatti costitutivi o le eccezioni rispetto all'oggetto del contendere.

Il potere-dovere officioso di rilevare il significato giuridico di un certo fatto, pur se non valorizzato dalle parti, nel che consiste il proprium della *“rilevazione” d’ufficio* – anche rispetto alla *proposizione di un’eccezione ad opera della parte* – non va invece sovrapposto all’introduzione nel processo di una circostanza che già non gli appartenesse, né con la proposizione di ipotesi o di percorsi di indagine finalizzati ad addivenire, da un fatto del processo, all’acquisizione al dibattito di un altro fatto, costitutivo o tale da integrare eccezione, ancora ad esso estraneo.

Il giudice, ed in particolare quello del lavoro, hanno il potere-dovere di dare corso alle piste probatorie finalizzate a verificare se siano dimostrati certi fatti decisivi ma si deve trattare di fatti già acquisiti al processo (Cass. 15 maggio 2018, n. 11845; Cass. 13 febbraio 2006, n. 3047) e non di fatti che il giudice (o la parte, tardivamente rispetto a i propri oneri) soltanto ipotizzi la *verificazione e ne esplori l’esistenza o i connotati*.

E’ del resto consolidata la massima per cui il rilievo officioso delle eccezione può aversi se ed in quanto il contenuto fattuale già emerga dagli atti (v. sulla scia di Cass., S.U., 10531/2013 cit., tra le molte, Cass. 22 ottobre 2015, n. 21524, Cass. 30 settembre 2016, n. 19567; Cass. 5 agosto 2021, n. 22371), il che si specifica ulteriormente nel senso che, al di là della prova dei fatti che fondano l’eccezione, è la loro stessa esistenza o inesistenza a dover già essere interna al processo almeno come allegazione di parte o emergenza da un qualche dato istruttorio.”

In perfetta coerenza con tali principi, si deve rilevare che già agli atti del primo grado di questo giudizio si potevano ampiamente riscontrare fatti, documenti e circostanze dai quali emergeva la questione della decadenza di cui all’odierno appello, anzi tale questione emerge anche dalla motivazione della sentenza impugnata.

Il Giudice di primo grado, infatti, espressamente si riferisce alla definizione negativa del ricorso amministrativo di una degli appellati, la signora Rettagliata, per *“intervenuta decadenza dall’azione giudiziaria ai sensi dell’art. 47 comma 3 del D.P.R. n. 639/70”*, come da documento allegato n. 13 del ricorso introduttivo di primo grado.

D’altra parte, anche per gli altri due appellati già in primo grado emergevano tutti gli elementi di fatto, deposito della domanda amministrativa, durata del procedimento amministrativo presso l’INPS, mancanza di azione giudiziaria, *“idonei ad integrare il profilo a rilievo officioso”*.

Infatti gli stessi appellati, con il loro ricorso introduttivo del presente giudizio ed ancora con l'appello incidentale, hanno chiesto e chiedono l'accertamento del loro "diritto ... a percepire il TFR a loro spettante, mediante l'intervento del Fondo di Garanzia" e "*stante l'illegittimo rifiuto al pagamento da parte dell'Ente previdenziale*" il "risarcimento" del conseguente danno, quindi chiedono le relative somme di denaro a titolo di risarcimento del danno, evidentemente consapevoli della loro intervenuta "decadenza" rispetto alla domanda di TFR.

Il rilievo "decisivo" di questa "decadenza" al fine della definizione della causa, d'altra parte, si ricava anche dal Messaggio n. 2272 del 2019 dell'INPS, già segnalato dagli odierni appellati nel loro ricorso in primo grado e richiamato anche nella motivazione della sentenza impugnata.

In tale Messaggio, relativo all'intervento del Fondo di garanzia in caso di "*trasferimento d'azienda*", come nella fattispecie in esame, si specifica espressamente che le "*richieste di riesame*" delle relative domande "*dovranno essere decise alla luce delle indicazioni fornite con il presente messaggio e, dunque, accolte laddove sussistano i requisiti di legge, fatta salva l'eventuale intervenuta decadenza dalla azione giudiziaria (art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639...)*".

Quindi, non solo il carattere decisivo di tale circostanza era agli atti, ma si deve altresì concludere che anche gli stessi ricorrenti dovevano essere a conoscenza della necessità di presentare tempestivamente la loro azione giudiziaria, a pena di decadenza.

Nel merito, si deve considerare fondata la eccepita decadenza ai sensi dell'art. 47, comma 3, d.P.R. n. 639 del 1970, d'altra parte, neppure contestata, nel suo maturarsi temporalmente, dagli appellati.

Come provato dai documenti agli atti e, si ripete, nemmeno contestato, la stessa "decadenza" si è indubitabilmente maturata per tutti e tre i ricorrenti.

In effetti, si poteva già evincere dai documenti prodotti dagli stessi ricorrenti in primo grado che per la signora Deiana ed il signor Giovannone, la decadenza è maturata in data 23 agosto 2020, risultando le rispettive domande amministrative essere state depositate in data 13 novembre 2018, il rigetto delle stesse intervenuto in data 14 gennaio 2019, il ricorso amministrativo depositato il 14 febbraio 2019, la maturazione e formazione del silenzio rigetto il 15 maggio 2019, quindi, considerata la sospensione per la pandemia da Covid 19 dal 23 febbraio al primo giugno 2020, alla

predetta data del 23 agosto 2020 è maturata la scadenza del termine di trecento giorni, cioè la somma di centoventi, novanta e novanta, per il deposito della domanda giudiziale.

Per la signora Rettagliata la decadenza è invece maturata in data 22 agosto 2020, risultando la domanda amministrativa essere stata depositata in data 28 agosto 2018, il rigetto della stessa in data 4 dicembre 2018, il ricorso amministrativo depositato il 13 febbraio 2019, la maturazione e formazione del silenzio rigetto il 14 maggio 2019, quindi, considerata la sospensione per la pandemia da Covid 19 dal 23 febbraio al primo giugno 2020, alla predetta data del 22 agosto 2020, è maturata la scadenza del termine dei predetti trecento giorni previsti per il deposito della domanda giudiziale.

Si deve aggiungere che anche l'intervento effettuato dagli odierni appellati, nel giudizio instaurato presso il Tribunale di Genova, rg n. 3063/19, dal loro ex datore di lavoro, cioè dalla Società Grandi Hotel s.r.l. in Amministrazione straordinaria, risulta del tutto tardivo rispetto alle predette date di decadenza del 22 e 23 agosto 2020, risalendo lo stesso, come documentato agli atti, al 14 ottobre 2020, quindi non idoneo ad impedire lo stesso effetto decadenziale.

Ancora infondato l'argomento degli appellati signori Deiana e Giovannone, relativo all'intervenuto pagamento del loro TFR da parte del Fondo di tesoreria, trattandosi di istituto del tutto diverso e con diversi presupposti di fatto e di diritto rispetto al Fondo di Garanzia, quindi di una circostanza non idonea ad interrompere lo stesso effetto decadenziale.

Come giustamente osservato dall'Istituto appellante, si deve considerare evidente la netta autonomia e separazione tra il diritto al TFR tramite il Fondo di garanzia, trattandosi di uno strumento di tutela previdenziale dall'insolvenza del datore di lavoro, ed il diritto al TFR dal Fondo di tesoreria, il cui pagamento trae origine direttamente dall'art. 2120 c.c..

In conclusione, si deve ritenere fondato questo motivo dell'appello principale, con conseguente riconoscimento della intervenuta decadenza prevista dall'art. 47 D.P.R. n. 639 del 1970, per tutti e tra gli appellati, dall'azione giudiziaria e dal diritto azionato.

Da tale decadenza discende il rigetto del ricorso presentato in primo grado dagli stessi odierni appellati, dovendosi infatti ritenere infondato anche l'appello incidentale.

Le domande dei ricorrenti sono infatti infondate anche laddove chiedono il risarcimento del danno, che sarebbe stato a loro causato, dall'Istituto previdenziale.

Si deve infatti riscontrare la sostanziale mancanza di una condotta dello stesso istituto tale da creare un legittimo e rilevante affidamento negli stessi ricorrenti.

Come già detto, i ricorrenti dovevano essere a conoscenza della necessità di presentare tempestivamente la loro azione giudiziaria, a pena di decadenza.

Di conseguenza, gli stessi ricorrenti non possono invocare una loro buona fede e correttezza, in quanto era un loro preciso e conosciuto onere, a pena di decadenza del loro diritto, di tempestivamente presentare la loro azione giudiziaria, onere che, come giustamente evidenziato, doveva essere assolto utilizzando una “normale diligenza”.

La stessa normativamente prevista “decadenza” doveva e poteva essere evitata dai ricorrenti, semplicemente depositando la relativa domanda giudiziale, con conseguente esclusiva responsabilità degli stessi ricorrenti di non averla presentata e quindi del conseguente venir meno del connesso diritto ad ottenere il TFR dal Fondo di garanzia.

Tale loro personale responsabilità esclude la fondatezza della domanda di risarcimento del danno, come d'altra parte, sancito anche dalla giurisprudenza di legittimità correttamente richiamata dall'Istituto previdenziale.

In particolare la sezione lavoro della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25400 del 2021 ha escluso che si possa ottenere il risarcimento del danno per equivalente in relazione a “trattamenti previdenziali ... sottoposti a precisi regimi prescrizionali e decadenziali” nel caso in esame già intervenuti, ed analogamente con la sentenza n. 9827 del 2021 ha negato al “lavoratore che non abbia impugnato nel termine di decadenza il licenziamento”, “il diritto far accertare in sede giudiziale la illegittimità del recesso e di conseguire il risarcimento del danno”, “la decadenza, infatti, impedisce al lavoratore di richiedere il risarcimento del danno secondo le norme codicistiche ordinarie”.

L'appello incidentale e comunque la domanda di risarcimento del danno, formulata nel ricorso introduttivo del giudizio dagli odierni appellati, devono quindi essere respinti.

Questa Corte ritiene che si possa disporre la compensazione integrale delle spese di lite sostenute dalle parti in entrambi i gradi di giudizio, pur in presenza della soccombenza degli appellati, potendosi riscontrare “gravi ed eccezionali ragioni”, costituite dalle vicende lavorative oggettivamente vissute dagli stessi, con trasferimenti subiti per la “crisi” economica del loro datore di lavoro, con conseguenti oscillazioni interpretative, anche da parte dello stesso Istituto appellante, nella materia oggetto di causa.

Infine, ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico degli appellanti incidentali.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Genova, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento dell'appello principale ed in riforma dell'impugnata sentenza, così provvede:

- 1) Respinge il ricorso presentato da Deiana Anna Maria, Giovannone Andrea e Rettagliata Chiara.
- 2) Respinge l'appello incidentale.
- 3) Compensa integralmente le spese di lite sostenute dalle parti in entrambi i gradi di giudizio.
- 4) Dichiaro la sussistenza dei presupposti di legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico degli appellanti incidentali.

Genova, 23.5.2023.

Il Consigliere estensore

Paolo Viarengo

Il Presidente

Giuliana Melandri